



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 965 del 05.11.2020

OGGETTO LAVORI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, AD USO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALI, PER IL CONTRASTO AI REATI E AL CONTROLLO DI ALCUNI PUNTI STRATEGICI DEL TERRITORIO DI SAN VITO LO CAPO - SAN VITO LO CAPO SICURA. - FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE A SUPPORTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA
CIG: 814047005C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 135 dell' 11.12.2019, è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento dei lavori per l' "Implementazione di un sistema di videosorveglianza, ad uso delle forze di polizia locali, per il contrasto ai reati e al controllo di alcuni punti strategici del territorio di San Vito Lo Capo - San Vito Lo Capo Sicura", della somma complessiva di €. 184.471,66:

- la copertura finanziaria dell'intervento per l'importo di €. 175.234,57 è in capo al finanziamento del "Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza" ed €. 9.237,08 è a carico del Comune, quale quota di cofinanziamento;

- con determina n. 1288 del 27.12.2019, a seguito di procedura di gara negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa TECHLAB WORKS S.R.L., con sede a Mascacchia (CT) nella via Mecello n. 15 sc. D, P.IVA 04603060874, per l'importo di €. 124.028,53 compresi oneri per la sicurezza di €. 4.038,53 ed oltre IVA al 22%, per complessivi €. 151.314,80;

- i lavori di cui trattasi sono iniziati in data 01.06.2020, giusto verbale di consegna dei lavori;

CONSIDERATO che durante le operazioni di messa in esercizio dell'impianto e verifica del corretto funzionamento è stata rilevata la necessità di attrezzature informatiche presso la sede della polizia municipale a supporto dell'impianto di video sorveglianza, non previste in fase di progettazione dei lavori, quali n. 2 pc, n. 1 notebook, n. 1 stampante laser a colori compresi toner, n. 2 gruppi di continuità UPS, e cartucce per stampante;

RITENUTO necessario provvedere alla suddetta fornitura, al fine di rendere efficiente l'impianto e consentire agli addetti alla visione delle immagini un controllo continuo oltre che la stampa delle immagini stessi nei casi ritenuti necessari;

- Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni¹²⁴ sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 86313 del 4 maggio 2016 e il comunicato stampa in pari data da parte del medesimo assessorato con il quale si comunica che in Sicilia si applica il nuovo codice appalti;

Considerato che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché*

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Visto l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “ *Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali ” e rilevato quanto segue in merito:*

- gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell'articolo 25 della legge 448/1999 sono:
 - amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - istituzioni educative ed universitarie;
 - enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
- infatti, l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “ *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ”;*
- pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
- tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - I in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - II in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;

- III in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - energia elettrica,
 - gas,
 - carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - combustibili per riscaldamento,
 - telefonia fissa e telefonia mobile;
- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “ *Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro* ”;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...] ”;*
- ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;

Considerato che la legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici ha imposto alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico senza specificare la soglia minima (comma 512 dell'articolo 1 della legge 208/2015), come precisato dalla Corte dei conti, nella delibera n. 52/2016;

Precisato che:

- Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze;
- l'ordine diretto di acquisto (ODA), la trattativa diretta (TD) e la richiesta di offerta (RDO) sono le modalità di acquisto previste dalla normativa vigente che permette di acquisire direttamente

sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi;

- tali modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad acquisti frazionati ed esigenze specifiche offrendo alle Pubbliche Amministrazioni i seguenti vantaggi: risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia, trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto, ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale, soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

Rilevato che le Convenzioni Consip di cui sopra, non prevedono la fornitura dei beni e servizi sopra specificati né di beni comparabili con gli stessi;

Dato atto che, prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se il bene o servizio del quale necessita può essere reperito mediante le convenzioni quadro CONSIP, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti; in caso affermativo, deve valutare la convenienza della convenzione quadro; nel caso in cui questa sia verificata comparandola con altre modalità di acquisizione, trasmette l'atto di adesione alla convenzione;

RITENUTO necessario dover acquistare mediante TD sul Me.Pa. dal fornitore SV 2000 di Salvatore Vitello quanto sopra esposto, al costo complessivo di €.6875,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che la somma complessiva di €. 8.387,50 necessaria per la fornitura delle attrezzature informatiche a supporto dell'impianto di videosorveglianza è in capo al finanziamento del "Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza", alla voce imprevisti del quadro economico, e trova copertura finanziaria giusti impegni di spesa assunti con determinazione n. 1193 del 12.12.2019 al capitolo 10310502 – impegno n.1908/2019 dell'importo di €. 175.000,00 ed al capitolo 10310402 – Impegno n.1909/2019 dell'importo di €. 9.471,66

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il regolamento delle Determine;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore IV n. 1126 del 06/12/2019, con la quale lo stesso è stato nominato per l'intervento in oggetto indicato, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 - c. 1 - del D.lgs. n. 50/2016;

PROPONE
Al Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE

- 1) **DI APPROVARE** le superiori premesse che si intendono integralmente qui riportate;

- 2) **DI APPROVARE LA ODA N 5827058**, la fornitura di di attrezzature informatiche a supporto dell'impianto di videosorveglianza, quali n. 2 pc, n. 1 notebook, n. 1 stampante laser a colori compresi toner, n. 2 gruppi di continuità UPS, e cartucce per stampante, mediante Oda sul MePa, dal fornitore SV 2000 di Salvatore Vitello con sede a Palermo in via U. Giordano n. 51 p.IVA: 04560540827

- 3) **DATO ATTO** che la spesa complessiva di €. 8.387,50 derivante dalla fornitura di attrezzature informatiche a supporto dell'impianto di videosorveglianza trova copertura finanziaria a valere sul finanziamento del "Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza", alla voce imprevisti del quadro economico, giusto impegno di spesa n. 1909/2019 sull'intervento 10310402 assunto con determinazione n. 1193 del 12.12.2019;

- 5) **PRENDERE ATTO** che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con successivo atto gestionale a seguito di espletamento regolare della fornitura e su emissione di fattura elettronica da parte della ditta, previa verifica della regolarità contributiva;

- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

IL PROPONENTE
Giuseppe D'ALESSANDRO

**Il Responsabile del SERVIZI DI SUPPORTO POLIZIA MUNICIPALE
GIUSEPPE D'ALESSANDRO**

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 03.11.2020

Il Responsabile del SERVIZI DI
SUPPORTO POLIZIA
MUNICIPALE
Dott. Giuseppe D'ALESSANDRO

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla **regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 8.387,50 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10310402 - 1	2117	2019	8.387,50
			0,00
			0,00
			Totale: € 8.387,50

San Vito Lo Capo, lì 03.11.2020

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
Dott. Gioacchino
INCAMMISAGIOACCHINO
INCAMMISA

